



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

ORIGINALE

Registro Generale n. 149 del 07-02-2018

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: SISMA 2016. OCCUPAZIONE DI APPEZZAMENTO DI TERRENO PER STOCCAGGIO TEMPORANEO DI TERRENO DI SCAVO PROVENIENTE DALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALLA GESTIONE EMERGENZIALE A SEGUITO DEL SISMA 2016.

L'anno duemiladiciotto addì sette del mese di febbraio, il Sindaco PASQUI GIANLUCA

Considerato che:

- i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- i predetti ultimi eventi hanno determinato un ulteriore aggravamento della situazione di criticità, impattando in modo grave sui territori e le popolazioni già colpite;
- tenuto conto che tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita e operative nelle zone interessate;

VISTO l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e s.m.i.;

VISTO l'art. 108, lettera c, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTO il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile", convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 15 maggio 2012, n° 59 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n.100 e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale Marche 11 dicembre 2001, n° 32 "Sistema regionale di protezione civile;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", con particolare riguardo agli artt. 17 e 163;

VISTO il D.P.C.M. del 24 agosto 2016, recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 2862";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale Marche del 29 agosto 2016 n. 1012, recante "Prime misure organizzative per la gestione degli interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'evento sismico del 24.08.2016";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con cui si è dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni, in conseguenza di eccezionali eventi sismici che in data 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale Marche del 13 ottobre 2016, n. 1225, avente ad oggetto: "Art. 1, Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre 2016. Individuazione delle strutture organizzative e attribuzione di specifici compiti connessi con la realizzazione degli interventi di emergenza conseguenti all'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i., con particolare riferimento agli articoli 50 e 54;

CONSIDERATO che si rende necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

RITENUTO, inoltre, che nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

RILEVATO che in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 risultano nuclei familiari privi di abitazione principale e che devono ottenere un alloggio temporaneo a seguito dei crolli e delle distruzioni di edifici pubblici e privati, causati dagli eventi sismici di cui trattasi;

TENUTO conto che i moduli abitativi, realizzati ai sensi dell'art. 2 della legge 24 giugno 2009, n. 77 e s.m.i., non comportano una alterazione permanente dello stato dei luoghi né arrecano pregiudizio ai valori paesaggistici, in ragione della loro destinazione ad uso transitorio e della rimovibilità degli stessi al cessare delle esigenze emergenziali;

PRECISATO che, pertanto, sussiste la grave e urgente necessità pubblica di acquisire la disponibilità di aree da adibire all'installazione e insediamento delle "strutture abitative di emergenza" (S.A.E.) ad uso della popolazione rimasta priva di abitazione principale, sino alla ricostruzione degli edifici distrutti o dichiarati inagibili;

VISTO il D. Lgs. 302/2002, Modifiche ed integrazioni al D.P.R. 327/2001 (**Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione**)

CONSIDERATO:

- che a seguito dell'emergenza sismica si è reso necessario realizzare delle aree da adibire a soluzioni abitative di emergenza o per la delocalizzazione temporanea delle attività all'interno del territorio del Comune di Camerino;
- che il progetto di dette aree prevede la produzione di terreno proveniente dai lavori di scavo finalizzati all'allestimento delle aree stesse, per il quale si rende necessario individuare uno o più siti di stoccaggio;

Richiamato il D.l. 189/2016 e s.m.i. ed in particolare:

13-bis. In deroga all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, e al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza sono gestiti secondo le indicazioni di cui ai commi da 13-ter a 13-octies del presente articolo.

13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, per un periodo non superiore a diciotto mesi, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-quater. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis è il comune del territorio di provenienza dei materiali medesimi e il detentore è il soggetto al quale il produttore può affidare detti materiali.

13-quinquies. In deroga alle lettere a) e d) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo non ha obbligo di individuazione preventiva dell'utilizzo finale del sottoprodotto.

13-sexies. È competenza del produttore dei materiali di cui al comma 13-bis effettuare gli accertamenti di cui al comma 13-ter, finalizzati a verificare che i suddetti materiali ricadano entro i limiti indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13-septies. In deroga al comma 2 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il produttore attesta il rispetto delle condizioni di cui al comma 13-ter del presente articolo tramite dichiarazione resa all'Agenzia regionale per la protezione ambientale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

13-octies. Il produttore dei materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo si accerta che siano rispettate le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, prima del loro utilizzo.

Visto inoltre l'art. n. 29 del D.L. 189/2016;

Dato Atto che per gli interventi in corso, i materiali di scavo hanno acquisito la necessaria documentazione atta a caratterizzare il materiale e che non superano i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO che risulta necessario reperire un'area da adibire a sito di deposito temporaneo per la durata massima di 18 mesi del materiale di scavo proveniente dalle opere di urbanizzazione delle aree realizzate per la gestione emergenziale;

Considerato che con nota n. 3361 del 07/02/2018 il Sig. Biagio Zeppa ha dichiarato di mettere a disposizione del Comune di Camerino il terreno distinto al catasto al fg. N. 2, part. N.66 della sup. di circa 39960 mq;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di metodologie e procedure ordinarie;

VISTO il D.P.C.M del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L 245/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge 286/2002, rep. N° 2600 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 835 del codice civile, che stabilisce la possibilità per l'autorità amministrativa di requisire beni mobili ed immobili quando ricorrano gravi necessità pubbliche;

RICHIAMATE:

l'Ordinanza del CDPC n° 388 in data 26/08/2016, pubblicata sulla G.U. n° 201 del 29.08.2016, avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016", è stato autorizzato il Capo del Dipartimento della protezione civile ad operare, con la dovuta tempestività, impiegando i dispositivi in essa contenuti ed avvalendosi delle

misure emergenziali già adottate a seguito dell'evento del 24 agosto 2016, e consentendogli, altresì, di derogare alle normative di riferimento per le occupazioni di pubblica utilità di cui al D.P. R. 8 giugno 2001, n° 327 e s.m.i. (art. 5);

l'Ordinanza del CDPC n° 394 del 19/09/2016, pubblicata sulla G.U. n° 222 del 22/09/2016, che all'art. 1, comma 1, individua le Regioni quali soggetti attuatori per la realizzazione delle "strutture abitative di emergenza" (S.A.E.), nei rispettivi ambiti territoriali, in base all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016. A tal fine, le stesse Regioni provvedono all'esecuzione delle attività connesse e delle opere di urbanizzazione funzionali ad esse strutture, coordinate e monitorate dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione Civile e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nel quadro del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli artt. 1 e 2 dell'Ordinanza n. 388/2016;

l'Ordinanza del CDPC n° 408 in data 15/11/2016, avente ad oggetto: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", ed in particolare l'art. 1 - (Accoglienza della popolazione con il ricorso a strutture e moduli abitativi provvisori - container);

VISTO, in particolare, l'art. 6 (Occupazioni d'urgenza) dell'Ordinanza n° 388 del 26/08/2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, richiamata all'art. 1 dell'Ordinanza n. 408/2016, che testualmente recita:

1. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi di cui alla presente ordinanza, i sindaci possono provvedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni adottando tempestivamente il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni;

DATO ATTO che per l'urgente necessità di reperire un'area da adibire a sito di deposito temporaneo per la durata massima di 18 mesi del materiale di scavo proveniente dalle opere di urbanizzazione delle aree realizzate per la gestione emergenziale, avvalendosi delle deroghe di cui all'art.5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388 e successive modificazioni, nonché in deroga al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e agli strumenti urbanistici vigenti;

ORDINA

1. con effetto immediato, l'occupazione temporanea d'urgenza dei beni, dell'area da adibire a sito di deposito temporaneo per la durata massima di 18 mesi del materiale di scavo proveniente dalle opere di urbanizzazione delle aree realizzate per la gestione emergenziale, individuata catastalmente come di seguito riportato:

N°	Fg	P.IIa	Qualità	Sup.Tot Mq	Sup. da occupare Mq	Proprietà
1	2	66-AA	Prato	32200	32200	Zeppa Biagio c.f. ZPPGHI37L14B474P
2	2	66-AB	Seminativo	7760	7760	Zeppa Biagio c.f. ZPPGHI37L14B474P
Totale					39.960	

2. di disporre l'immediata immissione in possesso mediante redazione di apposito verbale di consistenza, provvedendo con successivo atto alla determinazione e alla liquidazione dell'indennità di requisizione;
3. di notificare il presente provvedimento al sig. di seguito indicato, proprietario dei terreni suddetti:
 - **Zeppa Biagio**, nato a Camerino il 14/07/1937, residente a Camerino, via Farnese n. 61 (C.F.: ZPPBGI37L14B474P),

mediante notifica diretta o, nell'impossibilità, mediante pubblicazione ai termini di legge; agli ufficiali ed agenti di polizia ed al personale tecnico del Comune al fine di dare esecuzione in ogni sua parte alla presente ordinanza che, in copia, viene tempestivamente comunicata al Signor Prefetto di Macerata.

La presente Ordinanza sarà pubblicata oggi stesso all'Albo Pretorio online dell'Ente.

L'esecuzione del presente atto è prevista a partire dal 5° giorno e successivi dall'immissione in possesso di cui al precedente punto 2, mediante la formalizzazione del verbale di consistenza e contestuale immissione in possesso delle aree, che saranno redatti, vista l'urgenza, con la presenza di almeno due testimoni appositamente designati.

Di stabilire che tali terreni verranno riconsegnati ai legittimi proprietari nello stato di fatto e di diritto esistente al momento della loro occupazione, dopo che saranno venuti meno i motivi dell'urgenza e della pubblica utilità.

Ai proprietari o titolari di diritti reali che non condividono la determinazione della misura della indennità che verrà proposta, l'interessato / gli interessati potranno presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

Si dispone che la struttura responsabile del procedimento è l'Ufficio Ricostruzione Post Sisma, nella persona del Responsabile, (Ing. Marco Orioli), telefono 320 4316893 e-mail marco.orioli@camerino.sinp.net e che lo Stesso è il Responsabile del Procedimento.

È possibile prendere visione presso il suddetto ufficio ubicato in Camerino – Via Le Mosse n°10, dal lunedì al sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 della documentazione inerente al presente procedimento.

Contro il presente atto è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Marche, entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione del presente provvedimento o della piena conoscenza del presente provvedimento.

In alternativa al ricorso giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Contro la determinazione dell'indennità di occupazione da parte della Commissione Provinciale di cui all'art. 41 del testo unico n. 327/2001 è proponibile l'opposizione alla stima alla Corte di Appello di Ancona entro trenta giorni decorrenti dalla notifica.

Gli oneri finanziari relativi al pagamento delle indennità e derivanti dal presente atto fanno capo ai fondi nazionali individuati dal Dipartimento di Protezione Civile per la gestione dell'emergenza sismica.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati.

Dispone la notifica della presente alle ditte proprietarie di seguito indicate:

- Zeppa Biagio, nato a Camerino il 14/07/1937, residente a Camerino, via Farnese n. 61 (C.F.: ZPPBGI37L14B474P),

Copia della Presente ordinanza è inviata a:

Prefettura di Macerata (IJTG), Piazza Della Libertà n.15 – 62100 Macerata (MC)

Regione Marche, via Gentile Da Fabriano n.9 – 60100 Ancona (AN)

Comando Carabinieri di Camerino (MC)

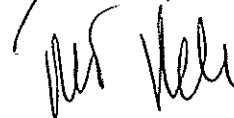
Polizia Municipale di Camerino (MC)

Centro Coordinamento Regionale (CCR); Viale dell'Indipendenza n. 152 – 62100 Macerata (MC)

Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC), Largo Graziosi n.5 – 02100 Rieti (RI)

Camerino, li **8 FEB. 2018**

Il SINDACO
Gianluca Pasqui

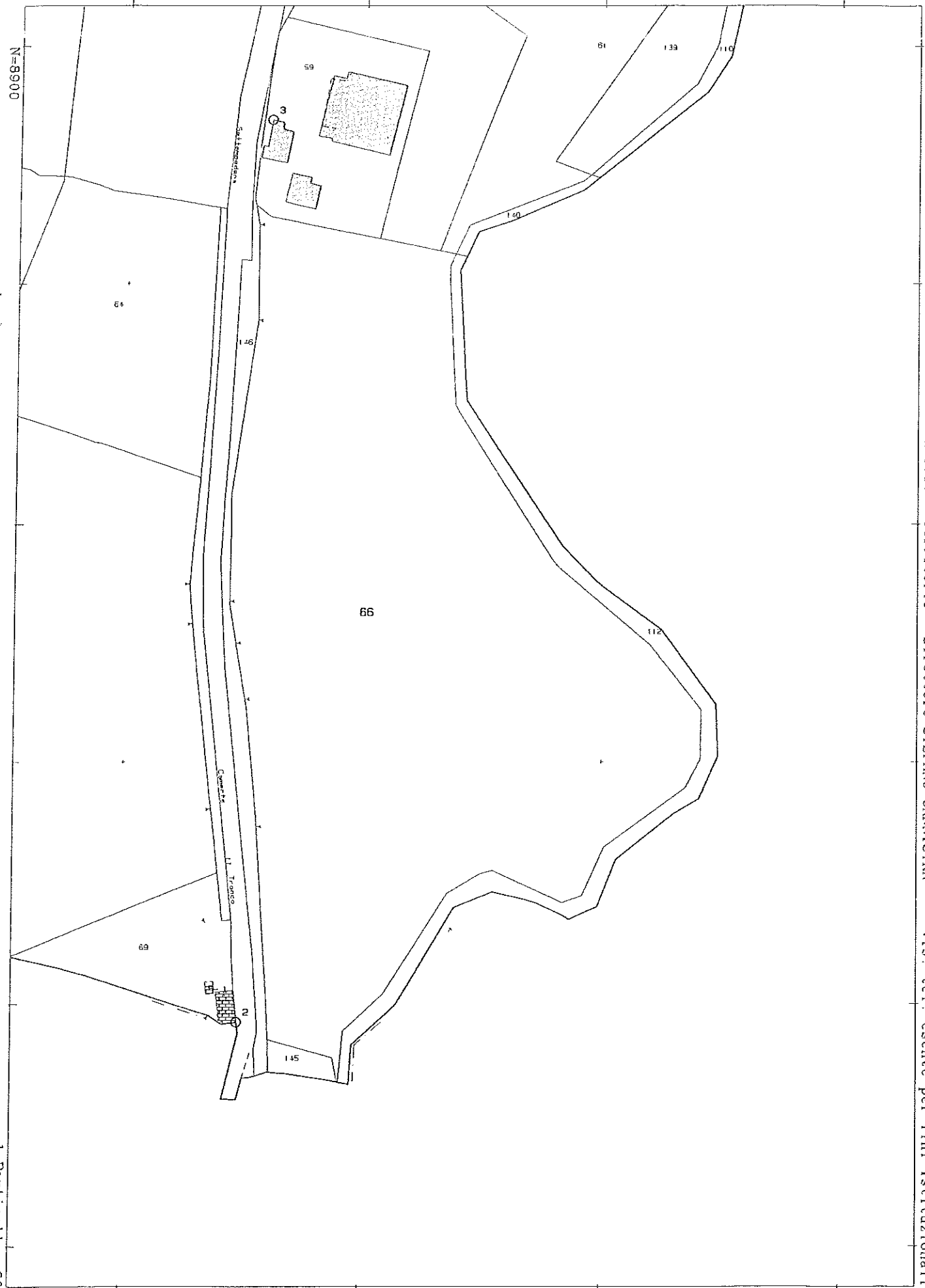


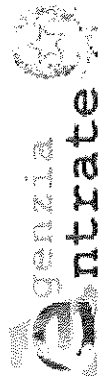
Allegati: Planimetria Catastale con evidenziata l'area oggetto di occupazione
Visura Per Soggetto

E=13400

N=8900

1 Particella: 66





Direzione Provinciale di Macerata
Ufficio Provinciale - Territorio
Servizi Catastali

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 07/02/2018

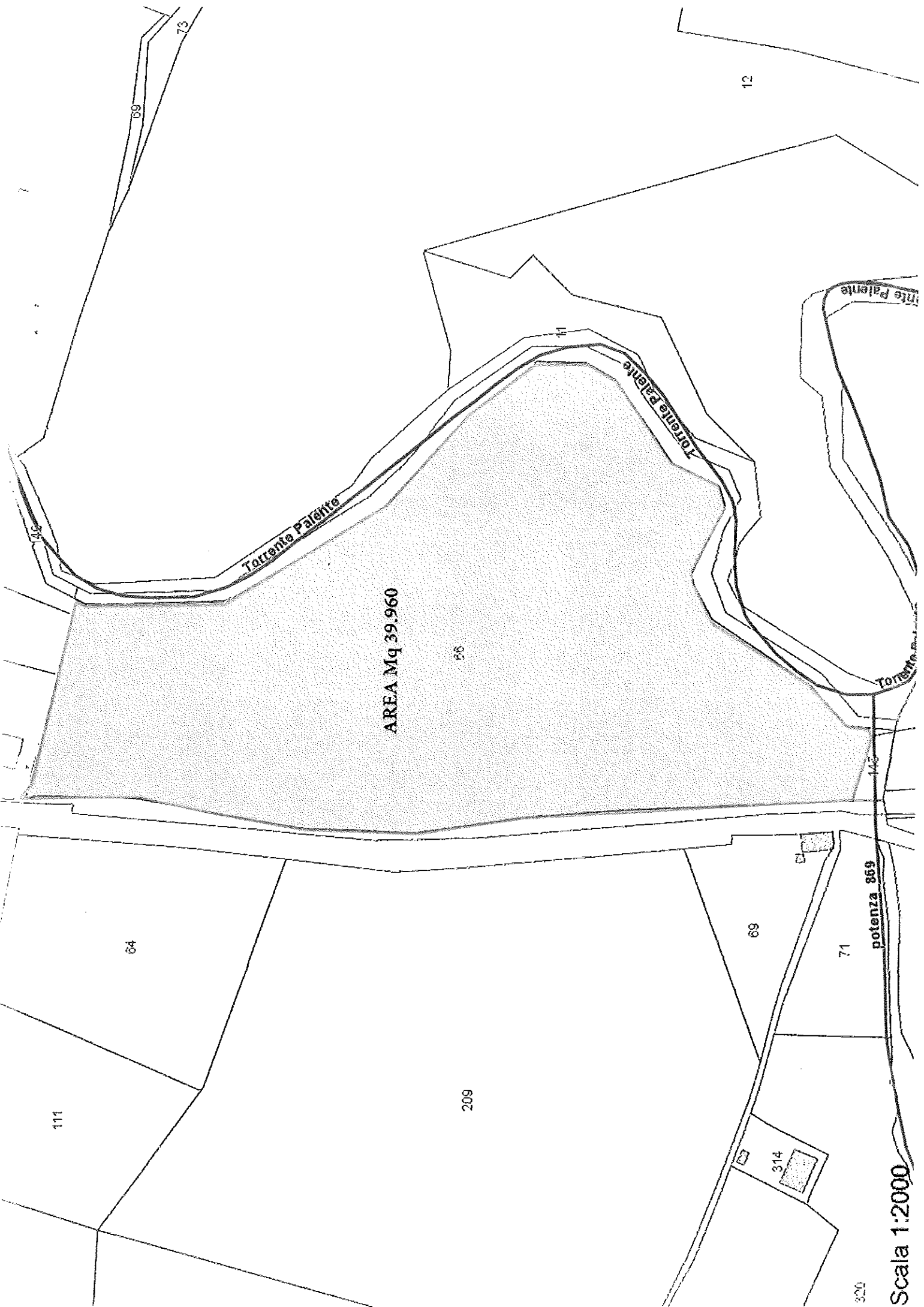
Data: 07/02/2018 - Ora: 13.54.36 Fine
Visura n.: T198486 Pag: 1

Dati della richiesta		Comune di CAMERINO (Codice: B474) Provincia di MACERATA Foglio: 2 Particella: 66									
Catasto Terreni											
Immobile											
N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA			
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m²) ha are ca	Deduz	Reddito			
1	2	66		AA	PRATO 1	3 22 00		Dominicale Euro 91,46	Agrario Euro 49,89	Tabella di variazione del 07/03/2007 protocollo n. MC0044713 in atti dal 07/03/2007 TRASMISSIONE DATI AI SENSI DEL DECRETO 262 DEL 3 OTTOBRE 2006 (n. 3178.1/2007)	
				AB	SEMINATIVO 3	77 60		Euro 18,03	Euro 36,07		
Notifica		Partita									
Annotazioni		variazione culturale ex d.l. n. 262/06 - qualità dichiarata o parificata a coltura presente nel quadro tariffario									
INTESTATO											
N.	DATI ANAGRAFICI					CODICE FISCALE			DIRITTI E ONERI REALI		
1	ZEPPA Biagio nato a CAMERINO il 14/07/1937					ZPPBG137L14B474P*			(1) Proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni		
DATI DERIVANTI DA											
ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 22/02/2008 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 13/03/2008 Repertorio n.: 27347 Rogante: PIERDOMINICI CESARE Sede:											
CAMERINO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 2973.1/2008)											

Unità immobiliari n. 1

Visura telematica esente per fini istituzionali

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



Scala 1:2000



Scala 1:2000